

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1262/84 DEL CONSIGLIO**del 10 aprile 1984****relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, conclusa a Ginevra il 21 ottobre 1982, introduce disposizioni atte a facilitare la circolazione internazionale delle merci, a contribuire alla graduale eliminazione degli ostacoli agli scambi e a promuovere lo sviluppo del commercio mondiale, conseguendo in tal modo obiettivi conformi a quelli della politica commerciale della Comunità economica europea;

considerando che la convenzione permette tra l'altro alla Comunità di applicare la propria legislazione ai controlli eseguiti alle sue frontiere interne e, per questioni di sua competenza, di esercitare in nome proprio i diritti, nonché di adempiere gli obblighi che detta

convenzione conferisce ai suoi Stati membri, parti contraenti della medesima;

considerando che è pertanto opportuno approvare a nome della Comunità la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

La Comunità applica la convenzione ai controlli effettuati alle sue frontiere esterne in conformità dell'articolo 15 della convenzione.

Il testo della convenzione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), della convenzione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 3.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON
